121[^] FIERA INTERNAZIONALE DEI CAVALLI

7 – 10 NOVEMBRE 2019

NORME SANITARIE

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fiera Internazionale dei cavalli indetta da Veronafiere S.p.A, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'A.ULSS n° 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio.

E' fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l'espletamento delle loro funzioni.

Gli Espositori dovranno denunciare ai Veterinari Ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

Nel quartiere fieristico saranno a disposizione permanente degli Espositori dei Medici Veterinari per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza.

INDICAZIONI GENERALI

Tutti gli animali dovranno essere scortati dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul modello IV è:

IT091VR77M

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell'A.ULSS n 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati; gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei sottoelencati requisiti sanitari.

Nei casi di accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, o comunque sospette, Veronafiere s.p.a. declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento di identificazione (Passaporto) che attesti l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale conformemente a quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo di cui al D.M. 26 settembre 2011) e D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29 (Disposizioni sanzionatorie).

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 "Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui documenti di accompagnamento.

Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 31 del DPR 320/54, dovrà essere compilato dallo speditore il modello IV integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 (modello IV elettronico – VALIDO ANCHE PER IL RITORNO).

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere scortati:

- da documento di identificazione conforme al Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi
- essere conformi alla Direttiva 156/2009/CE.

Gli equidi provenienti da paesi terzi dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal "Documento veterinario comunitario di entrata" (DVCE animali) emesso dal PIF.

BOVINI - BUFALINI

- essere conformi a quanto previsto dalla nota 9384 del 10/04/2015 del Ministero della Salute in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi, con la dichiarazione inoltre che provengono da allevamenti non sottoposti a misure di polizia veterinaria.
- Provenire, ai sensi del D. Lgs 192/96, da territori:
 - ✓ Ufficialmente indenni da TBC.
 - ✓ Ufficialmente indenni da Brucellosi.
 - ✓ Ufficialmente indenni da Leucosi Bovina Enzootica.

I bovini inviati alla rassegna, se provenienti da aziende ufficialmente indenni ma non da territori riconosciuti ufficialmente indenni ai sensi del ricordato D.Lgs., devono aver subito:

- Da non più di 30 gg.: Prova intradermica della tubercolina con esito negativo su quelli di età superiore ai 42 gg.
- Da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRC e LBE sugli animali di età superiore a 12 mesi "IBR":

Tutti qli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i sequenti requisiti:

Da non oltre 30 giorni essere stati sottoposti a esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di **qualsiasi età.** Il relativo esito dovrà essere riportato nell'allegato al nuovo modello IV (Decr.del 28 giugno 2016). Pertanto gli animali ammessi dovranno essere Sieronegativi o IgE negativi,

- Se provenienti da allevamento non indenne il prelievo <u>dovrà essere</u> conforme alla Dec. 2004/558/CE e successive modifiche e integrazioni
- Oppure provenienti da allevamenti vaccinati con vaccino deleto come da protocollo della ditta produttrice e gli animali dovranno essere sottoposti a controllo sierologico con esito favorevole nei 15 gg precedenti la partenza.

"BLUE TONGUE":

L'accettazione degli animali avverrà nel rispetto del regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche.

In particolare si sottolinea la necessità che:

- 1. l'autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all'autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.
- 2. i mezzi con i quali sono trasportati gli animali devono essere trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati tali trattamenti dovranno essere annotati sulla documentazione di scorta.

La suddetta norma dovrà essere applicata a cura dei proprietari/detentori anche per l'uscita degli animali.

OVINI - CAPRINI

Provenire da territori ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina.

Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) firmato dal veterinario ufficiale attestante l'esito favorevole della visita clinica degli animali e che certifichi che provengono da allevamenti "Ufficialmente Indenni" da Brucellosi ed esenti da manifestazioni cliniche riferibili a malattie infettive ed infestive della specie, e che provengano da allevamenti non sottoposti a vincoli di polizia veterinaria.

L'introduzione degli animali provenienti da Paesi comunitari è subordinata alle condizioni previste dal D. Lgs.19-8-2005 n. 193 .

"BLUE TONGUE":

L'accettazione degli animali avverrà nel rispetto del regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche.

In particolare si sottolinea la necessità che:

- 1. l'autorità competente del luogo di spedizione notifichi il previsto movimento di animali all'autorità competente del luogo di destinazione almeno 48 ore prima del carico degli animali stessi.
- 2. i mezzi con i quali sono trasportati gli animali devono essere trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati tali trattamenti dovranno essere annotati sulla documentazione di scorta.

La suddetta norma dovrà essere applicata a cura dei proprietari/detentori anche per l'uscita degli animali.

SUINI

Dovranno provenire da aziende accreditate per la malattia di Aujeszky e rispettare quanto previsto dalla Decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la movimentazione di animali da riproduzione e produzione verso territori inseriti nell'allegato II alla stessa.

Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (Modello IV integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) firmato dal veterinario ufficiale attestante l'esito favorevole della visita clinica degli animali e che certifichi che rispondono a quanto previsto dall'O.M. 12 aprile 2008 nei confronti della Malattia Vescicolare da Enterovirus.

A norma dell' art, 1 del D.M. 5 agosto 1999, è vietata l'introduzione nell'ambito fieristico di suini provenienti dalla Sardegna.

L'introduzione di suini provenienti dai Paesi Comunitari è regolata dal D.L.vo 196/99 (Mod. 2 dell'allegato f), dalla Decisione 2008/185/CE e dalla DEC. 2014/709/UE e successive modifiche, mentre per quelli provenienti da Paesi terzi è subordinata alle condizioni previste dal D.Lgs 31-1-2007 n 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

AVICOLI E STRUZZI

Gli animali delle specie avicole ammessi al quartiere fieristico devono provenire da allevamenti di svezzamento accreditati ai sensi del D.M. 25 giugno 2010 Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, e in cui siano garantite le misure di biosicurezza.

Gli animali dovranno essere scortati da dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal decreto del ministero della salute 28 giugno 2016) a firma del veterinario ufficiale della aulss competente per territorio in cui sia indicato l'accreditamento conformemente al succitato decreto e la data dell'ultima vaccinazione nei confronti della Pseudopeste Aviare (NCD) come disposto dalla nota DGSAF prot. 0014780-P-04/06/2019

LAGOMORFI

CONIGLI

Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal decreto del ministero della salute 28 giugno 2016) nel quale dovrà risultare che nell'allevamento da cui provengono, non si sono verificati casi di Mixomatosi e Malattia Emorragica Virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la Mixomatosi e la Malattia Emorragica Virale.

LEPRI

Dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016), firmato dal veterinario ufficiale attestante l'esito favorevole della visita clinica degli animali

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria).

Al momento dell'ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che tutta la documentazione (copia modello IV, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l'area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione esistente nell'ambito della Fiera.

N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che da oggi fino allo svolgimento della Fieracavalli 2019 dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell'A. ULSS 9 SCALIGERA tel. 045-8075056 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.